



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VASTO

Via Penna Luce, 27 – Loc. Punta Penna – 66054 – VASTO (CH) - Telefono 0873/310340

E – mail: ucvasto@mit.gov.it - P.E.C.: cp-vasto@pec.mit.gov.it - U.R.L.: www.guardiacostiera.gov.it/vasto

ORDINANZA N° 39/2019

OPERE DI DIFESA DELLA COSTA E/O DEGLI ABITATI COSTIERI **NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI VASTO**

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vasto,

TENUTO CONTO che nelle acque di giurisdizione del Circondario Marittimo di Vasto e più precisamente lungo la fascia costiera dei Comuni di Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo esistono opere di difesa della costa e/o degli abitati costieri;

VISTA la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 12/2019 in data 08.05.2019;

VISTA l'Ordinanza n. 18/2018 in data 12.06.2018 della Capitaneria di Porto di Ortona inerente la disciplina dei limiti di navigazione in prossimità delle coste ricadenti nell'ambito del Compartimento Marittimo di Ortona;

VISTA la nota prot. 1075 in data 14.02.2019 di questa Autorità Marittima inerente la necessità di un sopralluogo congiunto con la Regione Abruzzo – Servizio Opere Marittime ed Acque Marine per accertare la presenza e funzionalità dei segnalamenti marittimi lungo le opere in oggetto;

VISTI gli esiti dei sopralluoghi effettuati lungo le acque di giurisdizione dai quali si è constatata la mancanza ovvero il deterioramento dei segnalamenti, così come identificati da Portolano P7 - I.I. 3207 - edito dall'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana – edizione in vigore, presso le opere di difesa della costa posti negli specchi acquei antistanti alcune località dei comuni sopra citati;

VISTA la nota prot. 0111525/19 in data 10.04.2019 e la nota 154342/18 in data 30.05.2018 entrambe della Regione Abruzzo – Servizio Opere Marittime ed Acque Marine;

CONSIDERATO che la gestione del demanio marittimo è in capo alla Regione ed agli Enti Locali ed ad essi sono attribuite le relative funzioni amministrative;

CONSIDERATA la necessità, per fini di sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità, di interdire alla balneazione, al transito e ad ogni altra attività connessa al pubblico uso del mare, i tratti di mare antistanti le sopracitate opere di difesa della costa e/o dell'abitato costiero, anche nelle more di un intervento di ripristino dei segnalamenti sopra citati;

VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (parte marittima);

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che nelle acque di giurisdizione del Circondario Marittimo di Vasto e più precisamente lungo la fascia costiera dei Comuni di Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo esistono opere di difesa della costa e/o degli abitati costieri che presentano mancanza ovvero il deterioramento dei segnalamenti marittimi, così come identificati da Portolano P7 - I.I. 3207 - edito dall'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana – edizione in vigore.

ORDINA

Articolo 1

Sulle opere di difesa della costa e/o degli abitati costieri antistanti il litorale dei Comuni di Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo, siano esse parallele o perpendicolari alla linea di costa, è vietato transitare, sostare, pescare, tuffarsi e comunque esercitare qualsiasi attività attinente i pubblici usi del mare.

Articolo 2

le zone di mare antistanti i litorali di Comuni di Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo interessate dalla presenza di opere di difesa della costa e/o dell'abitato costiero, per un'ampiezza di mt. 5 da esse, sono interdette alla balneazione, al transito, all'ormeggio, all'ancoraggio, alla pesca comunque esercitata e ad ogni altra attività connessa al pubblico uso del mare.

Articolo 3

Tutte le unità in navigazione nelle vicinanze opere di difesa della costa, ed in particolar modo le unità in ingresso/uscita e transito dai corridoi di lancio, devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo mantenendosi ad una idonea distanza di sicurezza.

Articolo 4

È fatto obbligo alla Regione Abruzzo di provvedere al posizionamento di idonei segnalamenti marittimi ove necessari curandone la manutenzione e provvedendo al riposizionamento e/o al ripristino in caso di danneggiamenti o rimozione.

Articolo 5

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile dei danni che potrebbero arrecare a persone e/o cose in conseguenza del loro illecito comportamento ed ove il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi dell'art. 53 del Codice della nautica da diporto, ovvero dall'art. 650 del Codice Penale.

Articolo 6

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, i cui obblighi di pubblicità saranno assolti, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n.69/2009, mediante inserimento on line sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vasto, alla sezione "Ordinanze", nonché affissione all'albo di questo Ufficio, invio alle Civiche Amministrazioni interessate ed alle Forze di Polizia.-

Vasto, 29.07.2019

IL COMANDANTE

T.V (CP) Lorenzo BRUNI

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93